



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
CAMPANIA

composta dai Magistrati:

Alfredo Grasselli

Presidente

Ilaria Cirillo

Primo Referendario

Stefania Calcari

Primo Referendario (relatore)

Nella camera di consiglio del 16.10.2025

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 3/2014;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 17/2020/QMIG;

VISTA la nota del 12.09.25, con la quale il Comune di Aversa (CE) ha chiesto un parere a questa Sezione, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, nei termini di seguito indicati;

VISTA l'istanza del 13.10.2025 con la quale il Magistrato relatore ha chiesto il deferimento della presente questione all'esame collegiale;

VISTA l'Ordinanza presidenziale n. 126/2025, con la quale è stata accolta la suddetta istanza ed è stato inserito il presente affare nella camera di consiglio del giorno 16.10.2025, ai fini della trattazione in sede collegiale;

Udito il relatore Dott.ssa Stefania Calcari

FATTO

Con nota indicata in epigrafe il Comune di Aversa (CE) ha formulato la seguente richiesta di parere.

Il Comune premette che ha aggiornato l'indennità di funzione degli amministratori in base all'articolo 1, comma 583 della legge di bilancio 2022, il quale prevede che nella determinazione della dimensione demografica degli enti il riferimento sia la *popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale*, per cui ha erogato la suddetta indennità tenendo conto della *popolazione legale* in base al censimento permanente della popolazione risultante dal DPR, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 53 del 3 marzo 2023. In base a tale parametro la popolazione legale del comune di Aversa, nell'anno 2021, era pari a numero 50.194 abitanti. Conseguentemente il Comune ha applicato la percentuale di adeguamento dell'indennità del 45% prevista per la fascia dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti. Nel contempo, considerato che ai fini dell'erogazione del contributo erariale per l'incremento dell'indennità di funzione degli amministratori il Ministero tiene conto di un criterio "dinamico", ovvero della *popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a*

quello in corso, come risultante dai dati Istat, in base ai quali la popolazione del Comune di Aversa risulta inferiore a 50.000 abitanti.

Premesso ciò, chiede di conoscere:

1. *la corretta interpretazione del criterio da applicare per individuare la classe demografica di riferimento per il calcolo dell'indennità di funzione dei sindaci e degli amministratori comunali per le annualità 2024 e 2025. In particolare, chiede se si debba applicare il criterio statico, basato sulla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, previsto dall'articolo 1, comma 583 della legge numero 234/2021, oppure il criterio dinamico dell'articolo 82, comma 8 del testo unico degli enti locali, che considera le fluttuazioni stagionali della popolazione.*
2. *Nel primo caso chiede un chiarimento rispetto al riferimento della popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, ovvero a quali dati si riferisce e se coincida con la popolazione legale di cui al DPR 53 del 3 marzo 2023.*

DIRITTO

In punto di **ammissibilità** si evidenzia che, la funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Con atto del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione.

AMMISSIBILITA' SOGGETTIVA

La richiesta di parere all'esame è ammissibile sotto il profilo **soggettivo**, in quanto formulata dal Sindaco del Comune, ossia dal rappresentante dell'Ente. Valgono, in proposito, gli ormai consolidati orientamenti della Sezione delle Autonomie di cui all'atto di indirizzo del 27 aprile 2004 ed alla deliberazione n. 5/AUT/2006 del 10 marzo 2006.

AMMISSIBILITA' OGGETTIVA

Sotto il profilo **oggettivo**, deve essere verificata anzitutto l'attinenza della questione alla materia della "contabilità pubblica", così come delineata nella deliberazione delle

Sezioni Riunite n. 54/CONTR del 17 novembre 2010 e, ancor prima, nella citata deliberazione della Sezione Autonomie n. 5/AUT/2006, nonché nella deliberazione della medesima Sezione delle Autonomie, n. 3/SEZAUT/2014/QMIG.

In merito, (attinenza alla “materia di contabilità”), la Corte ha affermato che la “nozione di contabilità pubblica”, assume tendenzialmente “un ambito limitato alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano [...]l’attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l’indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli” (deliberazione 5/AUT/2006).

In particolare, le Sezioni Riunite in sede di controllo nella deliberazione n. 54/2010 hanno specificato che, “ulteriori materie, estranee, nel loro nucleo originario, alla “contabilità pubblica” – in una visione dinamica dell’accezione che sposta l’angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri – possono ritenersi ad essa riconducibili, per effetto della particolare considerazione riservata dal Legislatore, nell’ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica” ma, “ciò limitatamente, tuttavia, alle questioni che riflettono problematiche interpretative inerenti alle suddette statuizioni recanti i menzionati limiti e divieti, strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa ed idonei a ripercuotersi sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui relativi equilibri di bilancio”.

L’attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, tuttavia, non esaurisce la valutazione in ordine all’ammissibilità della richiesta.

Il limite della funzione consultiva, come sopra precisato, comporta l’esclusione di qualsiasi possibilità d’intervento della Corte dei conti nella valutazione della concreta attività gestionale ed amministrativa, ricadente nell’esclusiva competenza dell’autorità che la svolge, al fine di non trasformare la suddetta attività in una modalità di co-amministrazione, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte (cfr. atto d’indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9).

L’esatta portata di questo profilo di ammissibilità oggettiva è stata chiarita in un arresto nomofilattico (Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 17/SEZAUT/2020/QMIG). Segnatamente, la pronuncia *de qua* precisa che il requisito, di elaborazione pretoria, della generalità ed astrattezza “non modifica i caratteri formativi del

parere, né altera gli elementi strutturali dell'apporto consultivo offerto dalla Corte a favore delle autonomie territoriali".

Secondo la Sezione delle Autonomie, infatti, "l'esigenza che i quesiti siano formulati in termini generali e astratti non implica, cioè, un'insostenibile interpretazione in astratto, che prescinda del tutto dalla considerazione dei fatti gestionali ai quali applicare le norme coinvolte dalla richiesta stessa e che quindi spezzi il necessario circolo interpretativo tra le esigenze del caso e quelle del diritto".

"Più semplicemente", nell'economia del ragionamento del Consesso nomofilattico, "il fatto, alla cui regolazione è destinata la norma da interpretare, non sarà un fatto storico concreto, come avviene nelle controversie da risolvere in sede giurisdizionale, ma la sua concettualizzazione ipotetica, restando in tal modo assicurata l'esclusione di un coinvolgimento della Sezione regionale in specifiche problematiche gestionali o addirittura strumentali".

Inoltre, la funzione consultiva, non può rivolgersi a quesiti che implicino valutazioni di comportamenti amministrativi oggetto di iniziative, anche eventuali, proprie della Procura della stessa Corte dei conti, né può avere ad oggetto condotte suscettibili di essere sottoposte all'esame della giurisdizione ordinaria, contabile o tributaria, al fine di evitare che i pareri prefigurino soluzioni non conciliabili con successive pronunce giurisdizionali. È da escludere, inoltre, qualsiasi interferenza, ancorché potenziale, con le altre funzioni intestate a questa Sezione regionale di controllo.

Ciò specificato, il Collegio reputa la richiesta di parere formulata dal Comune ammissibile dal punto di vista oggettivo nei limiti dei caratteri di generalità ed astrattezza, prescindendo dalla ricostruzione fattuale in premessa operata dall'ente, concernendo la corretta interpretazione della disciplina afferente al trattamento indennitario degli amministratori locali. Sull'argomento, difatti, vi è una copiosa giurisprudenza contabile. In ogni caso, l'applicazione in concreto delle disposizioni di legge alla fattispecie descritta si estrinseca in una specifica attività gestoria, riservata esclusivamente alla sfera di discrezionalità dell'Ente.

Nel merito, preliminarmente appare opportuno procedere ad una ricostruzione normativa e giurisprudenziale relativa alle indennità spettanti agli amministratori locali.

Dette indennità sono previste dall'art. 82 del D. Lgs. n. 267/2000 (di seguito TUEL).

In particolare, l'art. 82, comma 1 del TUEL specifica che *"Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per*

il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa."

Il successivo comma 8 indica che *"La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:*

- a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;*
- b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;*
- c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;*
- d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;*
- f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato."*

Sulla base della norma citata, e del comma 9, dell'art. 23, della legge n. 265/1999, è stato emanato il decreto del Ministro dell'Interno n. 119/2000, concernente il Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265, che ha stabilito, per quanto qui interessa, delle indennità differenziate in ragione delle dimensioni demografiche degli enti.

A sua volta la dimensione demografica e la popolazione sono disciplinate nel TUEL in due disposizioni.

La prima è contenuta nell'art. 156, comma 2 del TUEL il quale prevede che *“ Le disposizioni del presente testo unico e di altre leggi e regolamenti relative all'attribuzione di contributi erariali di qualsiasi natura, nonché all'inclusione nel sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, alla disciplina del dissesto finanziario ed alla disciplina dei revisori dei conti, che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica, ovvero secondo i dati dell'Uncem per le comunità montane. Per le comunità montane e i comuni di nuova istituzione si utilizza l'ultima popolazione disponibile.”*

La seconda, relativamente alla composizione degli organi, è contenuta nell'art. 37, comma 4 del TUEL il quale indica che *“La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.”*

Sostanzialmente, il TUEL, relativamente alla popolazione utile a vari fini, individua un criterio *“statico”*, nell'art. 37, comma 4, del TUEL, che, nel disciplinare la composizione del consiglio comunale e provinciale in base al numero degli abitanti, fa riferimento *«ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale»* e un criterio *“dinamico”*, previsto dall'art. 156, comma 2, del TUEL, che considera *“la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica”*.

Al riguardo, su richiesta di una SRC, si è espressa la Sezione delle Autonomie di questa Corte, con deliberazione n. 7/SEZAUT/2010/QMIG, precisando che il criterio da applicare, relativamente alla corretta determinazione della dimensione demografica del Comune, al fine di allineare al suo andamento le indennità di funzione spettanti agli amministratori, secondo quanto previsto dagli scaglioni indicati nel D.M. 4 aprile 2000 n. 119, fosse quello *“dinamico”*. Detto criterio, specifica la Sezione delle Autonomie, in quanto riferito a dati concreti ed attuali, prevale su quelli più astratti e risalenti al lontano 2001, rappresentati nell'ultimo censimento.

In particolare, nell'ambito delle sue funzioni nomofilattiche la Sezione ha espresso il seguente principio di diritto: *“Il criterio della “..popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente..”, di cui all'articolo 156, 2° comma, del Decreto Legislativo 267/2000, rappresenta la normativa di riferimento per una corretta modalità di rilevazione delle variazioni*

demografiche degli enti locali, che, secondo quanto previsto dagli scaglioni indicati nel D.M. 4 aprile 2000 n. 119, costituiscono il presupposto per l'adeguamento delle indennità spettanti agli Amministratori."

Criterio che è stato poi seguito dalla successiva giurisprudenza contabile che si è formata al riguardo (ex multis v. SRC Veneto, deliberazione n. 320/2013/PAR; SRC Campania, deliberazione n. 7/2015/PAR; SRC Puglia, deliberazione n. 141/2016/PAR; SRC Piemonte, deliberazione n. 94/2018/PAR; SRC Basilicata, deliberazione n. 16/2019/PAR).

Successivamente è entrato in vigore l'art. 1, comma 583 della legge 30/12/2021, n. 234, che testualmente dispone:

"A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:

- a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;*
- b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;*
- c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;*
- d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;*
- e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;*
- f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;*
- g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;*
- h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;*
- i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti."*

Il successivo comma 584 ha specificato che *"In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio."*

La novella normativa, a differenza della previgente nella quale non vi era alcun parametro concernente la popolazione con riferimento alla determinazione delle indennità, ha espressamente disciplinato, il parametro a cui ancorare la misura delle indennità di funzione degli amministratori locali, ossia *“in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale”*, individuando nel criterio *“statico”*, previsto anche dall'art. 37, comma 4 del Tuel per la composizione degli organi, la modalità per la definizione delle stesse indennità.

Si evidenzia che ai sensi dell'art. 12 delle preleggi *“Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”*; senso che, nel caso di specie, appare chiaro, inequivocabile ed espresso dal legislatore *in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale*.

Precedentemente, in assenza di una disciplina espressa nella previgente normativa, come correttamente evidenziato dalla giurisprudenza richiamata formatasi prima di detto intervento normativo, il parametro veniva invece determinato in via residuale ai sensi dell'art. 156, comma 2 del TUEL sopra riportato, il quale testualmente dispone che l'interpretazione delle disposizioni concernenti la popolazione, trova applicazione *se non diversamente disciplinato*.

La giurisprudenza contabile successiva a detto intervento normativo (v. Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Basilicata, deliberazione n. 11/2025/PAR; Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Sicilia, deliberazione n. 132/2023/PAR; Sez. Reg. Contr. Veneto, deliberazione n. 120/2022/PAR) ha ulteriormente precisato che detta norma *«si pone in posizione di specialità rispetto alla regola generale di cui all'art. 156, secondo comma, del Tuel...che individua un criterio ermeneutico residuale delle disposizioni del testo unico e di altre leggi e regolamenti, con riferimento al calcolo della popolazione, “se non diversamente disciplinato”...Il dettato normativo di cui ai commi 583 e segg. della legge di bilancio...ha introdotto una disciplina che deve far ritenere superato il contenuto della deliberazione n. 7/QMIG/2010, con la quale la Sezione delle Autonomie aveva ritenuto che “la rilevazioni delle dimensioni demografiche dell'Ente, utile per operare gli allineamenti delle indennità in questione, deve essere operata in base al criterio fissato dall'art. 156 del decreto legislativo 267/2000” (ovvero al dato della popolazione residente alla fine del penultimo anno di riferimento così come accertato dall'ISTAT) in quanto detto criterio trovava applicazione, ai sensi dell'art. 156, comma 2, cit., “se non diversamente disciplinato”»*» (cfr. Sez. Reg. Contr. Sicilia,

deliberazione n. 132/2023/PAR richiamata da Sez. Reg. Contr. Basilicata, deliberazione n. 11/2025/PAR).

Ciò anche al fine di *“assicurare una certa omogeneità e stabilità nel tempo alle remunerazioni degli amministratori degli enti locali”* (cfr. Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Basilicata, deliberazione n. 11/2025/PAR; Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Sicilia, deliberazione n. 132/2023/PAR; Sez. Reg. Contr. Veneto, deliberazione n. 120/2022/PAR).

In conclusione, ai fini della individuazione delle classi demografiche di collocazione degli enti, relativamente al calcolo delle indennità di funzione, il parametro è quello della popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale.

Ulteriormente l'istante richiede *un chiarimento rispetto al riferimento della popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, ovvero a quali dati si riferisce e se coincida con la popolazione legale di cui al DPR 53 del 3 marzo 2023.*

L'articolo 1, comma 236 della legge n.205 del 2017, così come modificato dal decreto-legge n.7 del 29 gennaio 2024, convertito nella legge n.38 del 25 marzo 2024 prevede “L'Istat pubblica con cadenza annuale nel proprio sito internet istituzionale i dati relativi al conteggio della popolazione a livello regionale, provinciale e comunale e i risultati del censimento permanente della popolazione riferiti all'anno precedente, accompagnati dalla relativa metodologia di calcolo. I dati pubblicati nel sito internet istituzionale dell'Istat sono presi a riferimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento che rinviano all'ammontare della popolazione.”

Per cui, dal 2018, l'Istat rileva, con cadenza annuale e non più decennale, le principali caratteristiche della popolazione dimorante abitualmente sul territorio e le sue condizioni sociali ed economiche a livello nazionale, regionale e locale.

La norma interviene altresì sulla disciplina relativa alla determinazione della cd. “popolazione legale”, ossia della popolazione risultante dal censimento da utilizzare come riferimento ufficiale per l'applicazione di norme di legge o regolamento, il cui dato è indicato con un apposito decreto del Presidente della Repubblica, emanato con cadenza quinquennale (e non più decennale) con i successivi commi 236 bis e 236 ter:

236-bis. Ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di procedimenti elettorali e referendari, con decreto del Presidente della Repubblica, emanato con cadenza quinquennale su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, e

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono riportati i risultati del censimento permanente della popolazione a livello comunale riferiti all'anno precedente.

236-ter. Il dato della popolazione ai fini di cui al comma 236-bis resta determinato, in fase di prima applicazione, secondo quanto riportato nel decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2023, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 3 marzo 2023, recante il dato della popolazione censita al 31 dicembre 2021. Il successivo dato di riferimento della popolazione a fini elettorali è determinato, con le modalità di cui al comma 236-bis, sulla base dei risultati del censimento al 31 dicembre 2026.»

Da detto excursus normativo e dal riferimento contenuto nella legge n. 234/2021 che rinvia alla *popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale*, come sopra precisato, il parametro da utilizzare è quello della popolazione legale di cui al combinato disposto dei commi 236 bis e ter sopra riportati.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania:

- rende il parere nei termini esposti in parte motiva;
- dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, all'Amministrazione interessata.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 16 ottobre 2025.

Il Relatore
Stefania Calcari

Il Presidente
Alfredo Grasselli

Depositata in Segreteria in data

16 ottobre 2025

Il Direttore della Segreteria
dott. Giuseppe Imposimato